



IL TRIBUNALE di ROMA

Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n.26103 del Ruolo generale degli affari civili per l'anno 2012 posta in decisione all'udienza del 21/11/2012 e vertente

TRA

██████████, nata a ██████ in Nigeria il ██████████, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n.7, presso lo studio dell'avvocato Maria Carmela Lavorato che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

E

Ministero dell'interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro pro-tempore,

resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 riconoscimento status di rifugiato;

Il giudice,
esaminati gli atti,
premesse:

- che con provvedimento in data 25 gennaio 2012 e notificato il 26 marzo 2012 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione: che la situazione rappresentata dalla ricorrente non presentava sufficienti elementi oggettivi a rendere fondato l'asserito timore di subire persecuzioni ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 per il riconoscimento dello status di rifugiato: che non emergeva alcun elemento riconducibile all'ipotesi di danno grave, nel senso indicato dall'art. 14 del d.lvo n. 251/2007; e infine che nella specie non emergevano gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs 25/08;

- che con ricorso depositato il 24 aprile 2012 la richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: riconoscersi la protezione internazionale ovvero riconoscersi lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 o in subordine la protezione sussidiaria; in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo su territorio della repubblica italiana, ai sensi dell'art. 10 co.3 Cost.; in ulteriore subordine riconoscersi il diritto a permanere in Italia per motivi umanitari ed al rilascio di un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, per gli effetti del combinato dell'art. 19 co. 1,5,6 d.lgs. e art. 32 co.3 d.lgs. 25/2008;

- che il Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, non si costituiva in giudizio;

- che in sede di audizione, dinanzi alla Commissione Territoriale, la ricorrente, assistita da un interprete, dichiarava: "*[...] Prima di espatriare vivevo a Ted. [...] mia madre era morta e io vivevo con mio fratello mia sorella.[...] A mio suocero era stato chiesto di unirsi a una setta segreta ma lui ha rifiutato, perché era cristiano. Allora gli hanno fatto un maleficio che non è riuscito a guarire nemmeno andando in ospedale e alla fine è morto. Di ritorno dai suoi funerali i miei tre cognati hanno avuto un incidente di auto, erano due fratelli e una sorella di mio marito. Tutti sono morti. Loro erano di Logos e stavano tornando a casa. [...] La comunità si è rifiutata di fare i funerali di tutti e 3 perché dicevano che mio suocero era morto per causa di un terreno. C'è stato uno scontro tra la comunità mio marito e mia suocera, io sono rimasta ferita ho la cicatrice sul'occhio. [...] la comunità sta cercando mio marito per ucciderlo [...]*,"

- che la parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 21/11/2012, riportandosi al ricorso;

- che la causa, trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21/11/2012; tutto ciò premesso

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una

maggior ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);
rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);
rilevato che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, a seguito degli avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (art. 1, lett. A. della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. comma 1, lett. e, del d.lvo 1° novembre 2007 n. 251);
considerato che nella specie non constano elementi che avvalorino le deduzioni della richiedente circa persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose o altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
atteso che quanto affermato dalla ricorrente non lascia trapelare alcuna persecuzione o discriminazione ad personam posta in essere ai suoi danni, di talché la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, come correttamente ritenuto dalla Commissione, non può che essere rigettata;
ritenuto che, malgrado la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta misura, devono comunque esaminarsi gli elementi richiesti per la misura di grado inferiore ovvero sia la protezione internazionale sussidiaria, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave;
considerato pertanto che in base all'art. 2 lett. E della citata direttiva e dell'art. 14 del decreto legislativo sopra indicato, la protezione sussidiaria è correlata alla allegazione e dimostrazione di un danno grave, connesso alla condanna a morte, al pericolo di torture o trattamenti inumani o degradanti, o alla minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
rilevata la provenienza della straniera dalla Nigeria e non avendo d'altra parte la straniera dato adito alla stessa Commissione, rimasta contumace, di dubitare sulla riferita provenienza;
atteso che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta in atti dalle parti e di altre informazioni assunte, deve rilevarsi la situazione di grave instabilità e sicurezza in cui versa in generale lo Stato della Nigeria a causa dei sempre più numerosi scontri armati causati da motivi religiosi. Infatti, la suddivisione territoriale e religiosa in un nord essenzialmente musulmano e un sud a prevalenza cristiana ha determinato un alternarsi al potere di capi di Stato dell'una e dell'altra fede, al di là della quale sono stati di fatto perseguiti obiettivi di carattere più propriamente politico e/o sociale;
ritenuto che in tale prospettiva debba farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità;
considerato, in particolare, che il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri evidenzia che "la situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità. E' attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse. La possibilità di sequestri di persona rimane elevata, in particolare nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità. Sono da escludere visite negli Stati di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe e Kaduna. A Jos, nello Stato di Plateau hanno avuto luogo attentati dinamitardi il 24 e 25 dicembre 2010 e ricorrenti violenze etnico-religiose. In particolare a Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauci (Stato omonimo) e a Kaduna (Kaduna) si sono registrate periodiche sommosse e frequenti violenze di matrice etnico-religiosa, nonché numerosissimi attentati rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram, con centinaia di vittime dall'inizio dell'anno. Le ultime violenze avvenute a Damaturu il 5 novembre 2011 hanno provocato un centinaio di morti. Sconsigliati sono anche i viaggi nel Delta del Niger, che ha visto fino a tempi recenti azioni di cosiddetti militanti rivolte contro espatriati e imprese straniere e presenta elevati livelli di criminalità, se non per motivi di lavoro o necessità e con idonee precauzioni e misure di sicurezza. Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, e il 26 agosto 2011, alla sede delle Nazioni Unite. In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza musulmana dell'Eid El Adha (Festa del Sacrificio) del 6 e 7 novembre 2011 si è registrato un allarme su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale. (...) In Nigeria hanno avuto luogo le elezioni generali e quelle presidenziali nell'aprile scorso. Le consultazioni si sono svolte in modo complessivamente ordinato ma si sono registrati episodi di violenza, gravi benché circoscritti, con oltre 200 vittime e migliaia di sfollati temporanei negli Stati di Bauchi, Kaduna, Kano, Yobe, Gombe ed Adamawa nel nord del Paese";
rilevato che il sito dell'Istituto per il Commercio estero evidenzia che "un altro problema è la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella città di Lagos, e agli scontri interetnici e/o interreligiosi nel Centro e nel Nord";
considerato che il sito di Amnesty International rileva in particolare che "la violenza sulle donne è rimasta endemica" e

che, altresì, "ha continuato a essere pervasiva, compresa la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, sia da parte di funzionari che di privati cittadini.(...) Alcuni stati della Nigeria hanno adottato legislazioni per tutelare le donne dalla discriminazione, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne non aveva ancora trovato applicazione a livello federale e statale, a quasi 25 anni dalla sua ratifica";

atteso che è recente la notizia di continui attacchi a chiesa e polizia, con centinaia di morti, ad opera della setta islamica Boko Haram e rilevato che la complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate risoluzioni del Parlamento Europeo, l'ultima delle quali adottata in data 15 marzo 2012, e considerato che, in base a quello che si evince dalle notizie di stampa, gli scontri tra musulmani e cristiani sono sempre più frequenti e non hanno sempre origine in iniziative di gruppi fanatici musulmani;

considerato che le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese e dimostrano il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo alle condizioni di vita delle donne, seriamente esposte al rischio di comportamenti gravemente degradanti, per la diffusione di violenze a sfondo sessuale, oltre che di comportamenti diretti ad indirizzare, con forme di costrizione varie, le giovani verso la prostituzione;

ritenuto che, in tale contesto, siano configurabili nella specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti;

ritenuto, inoltre, che il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile (in tema Cons. Stato 17 marzo 2009, n. 1402), ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi;

atteso che la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria" e che "al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicché "le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale";

rilevato che, in base alle considerazioni sopra esposte, esistono fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine della richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, con particolare riferimento alla condizione femminile, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza;

ritenuto che analogamente deve essere disattesa la richiesta diretta a far valere il diritto di asilo ex art. 10 Cost., atteso che questo "deve intendersi come diritto soggettivo di accedere al territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l'esito negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo a consentire la permanenza nel territorio dello Stato solo fino all'esito della procedura" (Cass. 25 agosto 2006, n. 18549);

considerato che la natura della controversia induce a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento;

p.q.m.

definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

SM

riconosce alla signora [redacted], nata a [redacted] in Nigeria il [redacted], la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25; dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Roma, 21 novembre 2012

Il giudice
(dott.ssa Simonetta Minotti)

Simonetta Minotti

IL CANCELLIERE
20/11/12
Depositato in Cancelleria
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Gabriella Fatale
Gabriella Fatale